

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In Fabriano, via R. Sassi n°11, è stata convocata l'assemblea straordinaria dei soci con all'ordine del giorno

04/11/2023.

- Modifica Statuto
- Nomina cariche sociali
- Varie ed eventuali

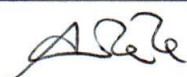
15

I presenti chiamano a presiedere la riunione il presidente Antonini Roberta che a sua volta nomina facenti funzioni di Segretario Lasconi Valerio.

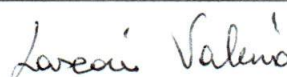
Il Presidente illustra ai presenti la necessità di modificare lo Statuto per adeguarlo alle condizioni minime per la iscrizione dell'associazione al RUNTS. A tale scopo presenta una ipotesi di statuto, con tutte le caratteristiche per poter iscrivere l'associazione al Registro Unico Nazionale. I presenti dopo aver esaminato la bozza e aver discusso decidono all'unanimità di sostituire a tutti gli effetti il nuovo statuto con quello esaminato. Si evidenzia che l'associazione:

- 1) è una associazione senza scopo di lucro;
- 2) non si tratta di una amministrazione pubblica, formazione o associazione politica, sindacato, associazione professionale o di rappresentanza di categorie economiche, associazione di datori di lavoro, nonché ente sottoposto a direzione e coordinamento o controllo dai suddetti enti;
- 3) è una associazione che opera per realizzate finalità di natura civica (*ad esempio attraverso progetti di educazione stradale, sentieristica, culturale nelle istituzioni scolastiche*), solidaristica (*anche attraverso politiche di accesso alle attività che prendano in considerazione condizioni di fragilità dei partecipanti*) e di utilità sociale (*ad esempio attraverso Handbike, attività agonistica e sociale che coinvolge disabili*). In generale attraverso le attività organizzate intende promuovere il benessere psico-fisico della persona, la valorizzazione del bene relazionale, la costruzione di una comunità solidale, l'educazione, ad ogni età, al rispetto delle persone e delle regole;
- 4) realizza attività che sono considerate dal Legislatore come di interesse generale, quali:
 - a) esercizio in via stabile dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica e l'organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive competitive e agonistiche. L'associazione promuove in particolare l'attività escursionistiche ma è aperta alle aspirazioni ed interessi degli associati nella programmazione delle attività sportive. La gestione delle attività sportive presuppone inoltre la gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere, gestione improntata alla massima

PRESIDENTE



SEGRETARIO



valorizzazione degli impianti sportivi per garantire, in particolare alle organizzazioni aderenti al medesimo

Organismo sportivo, l'accesso alla pratica sportiva;

b) *l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale attraverso l'organizzazione di seminari, laboratori anche esperienziali, spettacoli quali momenti di sensibilizzazione e approfondimento su tematiche afferenti alla pratica sportiva, all'adozione di sani stili di vita, alla realizzazione di eventi di socializzazione;*

c) *l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, ivi inclusa l'organizzazione di turismo sportivo;*

5) presenta un numero di soci uguale al minimo di sette richiesti dalla Legge;

6) non presenta tra i propri soci soggetti con scopo di lucro;

7) opera prevalentemente con l'apporto gratuito dei soci;

8) monitora la circostanza che il numero di eventuali dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi non sia alternativamente superiore a:

- il 50% dei volontari continuativi e attivi;
- il 5% del totale dei soci.

L'associazione intende inoltre qualificarsi come associazione sportiva dilettantistica, promuovendo come attività di interesse generale l'esercizio in via stabile dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, e manifestando la volontà di affiliarsi ad organismi sportivi riconosciuti dal CONI.

Lo statuto sancisce inoltre che l'adesione al sodalizio è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

La proposta viene approvata all'unanimità

I presenti deliberano inoltre che l'associazione venga denominata "Zuzzurellando Tra Marche Umbria associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale", in breve "Zuzzurellando ASD APS" con sede in Fabriano e nominano i seguenti Signori quali componenti il Consiglio Direttivo:

Sig. Antonini Roberta PRESIDENTE che firma per accettazione _____

Sig. Fabrizia Malizia VICEPRESIDENTE che firma per accettazione _____

Sig. Lasconi Ilaria CONSIGLIERE che firma per accettazione _____

PRESIDENTE

SEGRETARIO

Antonini Roberta

Lasconi Valerio

La Conferenza si è svolta in data 19/10/1940

La Conferenza ha preso in considerazione i punti seguenti:

1. L'importanza del problema della difesa della nostra Patria

2. L'importanza del problema della difesa della nostra Patria

3. L'importanza del problema della difesa della nostra Patria

4. L'importanza del problema della difesa della nostra Patria

5. L'importanza del problema della difesa della nostra Patria

6. L'importanza del problema della difesa della nostra Patria

7. L'importanza del problema della difesa della nostra Patria

8. L'importanza del problema della difesa della nostra Patria

9. L'importanza del problema della difesa della nostra Patria

10. L'importanza del problema della difesa della nostra Patria

11. L'importanza del problema della difesa della nostra Patria

12. L'importanza del problema della difesa della nostra Patria

13. L'importanza del problema della difesa della nostra Patria

14. L'importanza del problema della difesa della nostra Patria

15. L'importanza del problema della difesa della nostra Patria

16. L'importanza del problema della difesa della nostra Patria

17. L'importanza del problema della difesa della nostra Patria

18. L'importanza del problema della difesa della nostra Patria

19. L'importanza del problema della difesa della nostra Patria

20. L'importanza del problema della difesa della nostra Patria

21. L'importanza del problema della difesa della nostra Patria

22. L'importanza del problema della difesa della nostra Patria

23. L'importanza del problema della difesa della nostra Patria

24. L'importanza del problema della difesa della nostra Patria

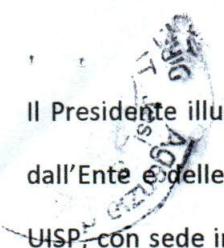
25. L'importanza del problema della difesa della nostra Patria

26. L'importanza del problema della difesa della nostra Patria

27. L'importanza del problema della difesa della nostra Patria

28. L'importanza del problema della difesa della nostra Patria




Il Presidente illustra l'opportunità per l'associazione di affiliarsi alla UISP in considerazione delle finalità promosse dall'Ente e delle attività dallo stesso organizzate con le associazioni affiliate. Da quindi lettura dello statuto della UISP, con sede in Roma, L. go Nino Franchellucci n° 73, e propone che il sodalizio stesso, prendendo conoscenza di detto statuto e approvandolo, dia la sua adesione alla UISP. I soci dichiarano all'unanimità la loro volontà di affiliarsi alla UISP.

15

Il Vicepresidente ricorda gli adempimenti che è necessario espletare chiedendo al Presidente di curarne la realizzazione, anche delegando terzi. Si tratta in particolare di:

- 1) chiedere l'apertura del codice fiscale;
- 2) registrare atto costitutivo e statuto all'Agenzia delle Entrate;
- 3) presentare richiesta di iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, sezione associazione di promozione sociale. A tal fine l'associazione dovrà essere dotata di posta elettronica certificata ed il presidente potrà presentare l'istanza con lo SPID personale o con carta di identità elettronica e dovrà disporre della propria firma digitale cades;
- 4) procedere all'affiliazione UISP e attraverso la UISP chiedere informazioni rispetto alla procedura di riconoscimento ai fini sportivi e alla procedura di riconoscimento della natura sportiva delle attività.

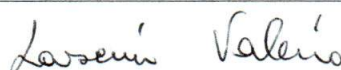
Il Presidente invita i soci presenti a firmare per esteso il presente atto all'ultima pagina dello statuto (Allegato A), parte integrante del presente atto.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'Assemblea.

PRESIDENTE



SEGRETARIO





Stampa: 1950-1951
F. Fabiano
ANCONA - ITALIA

STATUTO

Art. 1

1. "ZUZZURELLANDO TRA MARCHE UMBRIA Associazione sportiva dilettantistica di Promozione Sociale", in breve "ZUZZURELLANDO ASD APS" (di seguito denominata Associazione) ha sede legale nel Comune di Fabriano (AN), è retta dal presente statuto e disciplinata dal Codice del terzo settore e relativi provvedimenti attuativi, dalle disposizioni relative alle associazioni sportive dilettantistiche introdotte anche dall'ordinamento sportivo e dalle disposizioni del Codice civile in quanto compatibili.
2. L'utilizzo della qualifica di associazione di promozione sociale, o del suo acronimo APS, è subordinato all'avvenuto riconoscimento di tale qualifica.
3. Con riferimento all'attività sportiva, l'associazione accetta incondizionatamente le disposizioni statutarie e regolamentari del CONI, del CIO e degli organismi sportivi a cui si affilia con particolare riferimento alle norme antidoping, impegnandosi ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organismi sportivi affilianti dovessero adottare nei relativi confronti, ivi incluse quelle relative a vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
4. L'associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico e ha durata illimitata.
5. L'associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.
6. I colori sociali sono verde, bordeaux, marrone, nero L'emblema dell'associazione è rappresentato un disegno stilizzato raffigurante un segnavia.

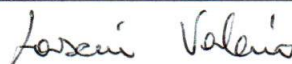
Art. 2

1. L'Associazione intende realizzare le seguenti attività di interesse generale:
 - 1) esercizio in via stabile dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica e l'organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive competitive e agonistiche. L'associazione promuove in particolare le discipline dell'escursionismo ma è aperta alle aspirazioni ed interessi degli associati nella programmazione delle attività sportive. La gestione delle attività sportive presuppone inoltre la gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere, gestione improntata alla massima valorizzazione degli impianti sportivi per garantire, in particolare alle organizzazioni aderenti al

PRESIDENTE



SEGRETARIO





medesimo Organismo sportivo, l'accesso alla pratica sportiva;

2. Tali attività sono dirette agli associati, relativi familiari e terzi e vengono realizzate con finalità di natura civica (ad esempio attraverso progetti di educazione stradale nelle istituzioni scolastiche), solidaristica (anche attraverso politiche di accesso alle attività che prendano in considerazione condizioni di fragilità dei partecipanti) e di utilità sociale (ad esempio attraverso Handbike, attività agonistica e sociale che coinvolge disabili). In generale attraverso tali attività si intende promuovere il benessere psico-fisico della persona, la valorizzazione del bene relazionale, la costruzione di una comunità solidale, l'educazione, ad ogni età, al rispetto delle persone e delle regole.
3. L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art. 85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.
4. Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività organizzate.

Art. 3

1. Oltre alle attività di cui all'art. 2, l'Associazione può svolgere, così come previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali, tenuto in ogni caso conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività istituzionali. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 4

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.
2. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 5

PRESIDENTE



SEGRETARIO



1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono, altresì, essere soci altri Enti del Terzo Settore e gli enti non aventi scopo di lucro purché in numero non superiore al cinquanta per cento delle Associazioni di Promozione Sociale aderenti. L'associazione non si può in ogni caso qualificare come associazione di secondo livello ai fini del riconoscimento della qualifica di associazione sportiva dilettantistica.
2. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.
3. Il rapporto associativo è a tempo indeterminato fatto salvo il ricorrere delle condizioni indicate all'art. 9.

15

Art. 6

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo e impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
2. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.
3. In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro, la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

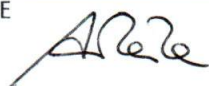
Art. 7

1. È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più suoi componenti da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi entro trenta giorni in merito alle domande di ammissione.
2. All'atto di accettazione della domanda, debitamente comunicata all'interessato anche verbalmente, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.
3. Sarà cura del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, aggiornarsi sui nuovi associati verificando la corretta annotazione del relativo nominativo nel libro degli associati.
4. Nel caso di diniego da parte del soggetto delegato, la richiesta di ammissione ad associato verrà sottoposta alla valutazione del Consiglio Direttivo che dovrà in ogni caso esprimersi entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda dell'aspirante socio.
5. Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, di fare ricorso contro il provvedimento affinché si pronunci la prima Assemblea dei soci che sarà convocata.

Art. 8

1. La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati essendo esclusa qualsiasi forma di discriminazione nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa.
2. Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

PRESIDENTE



SEGRETARIO





Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attività delle associazioni di promozione sociale che operano nel territorio della Provincia di Ancona, al fine di favorire lo sviluppo socio-economico e culturale della comunità.

Il presente regolamento è adottato in esecuzione dell'articolo 50 del Regolamento Comunale n. 1 del 1992, concernente l'ordinamento dell'amministrazione comunale.

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 15/05/2012.

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina l'attività delle associazioni di promozione sociale che operano nel territorio della Provincia di Ancona, al fine di favorire lo sviluppo socio-economico e culturale della comunità.

2. In caso di mancanza di norme di riferimento, si applicano le disposizioni del Regolamento Comunale n. 1 del 1992.

3. In caso di conflitto di norme, si applica la disposizione di rango superiore.

Art. 2

1. L'associazione di promozione sociale è un ente non profit, che opera nel territorio della Provincia di Ancona, al fine di favorire lo sviluppo socio-economico e culturale della comunità.

2. L'associazione di promozione sociale deve essere costituita da almeno cinque persone fisiche, che operano nel territorio della Provincia di Ancona, al fine di favorire lo sviluppo socio-economico e culturale della comunità.

3. L'associazione di promozione sociale deve essere costituita da persone fisiche, che operano nel territorio della Provincia di Ancona, al fine di favorire lo sviluppo socio-economico e culturale della comunità.

4. In caso di conflitto di norme, si applica la disposizione di rango superiore.

5. L'associazione di promozione sociale deve essere costituita da persone fisiche, che operano nel territorio della Provincia di Ancona, al fine di favorire lo sviluppo socio-economico e culturale della comunità.

Art. 3

1. L'associazione di promozione sociale deve essere costituita da persone fisiche, che operano nel territorio della Provincia di Ancona, al fine di favorire lo sviluppo socio-economico e culturale della comunità.

2. L'associazione di promozione sociale deve essere costituita da persone fisiche, che operano nel territorio della Provincia di Ancona, al fine di favorire lo sviluppo socio-economico e culturale della comunità.

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;

- diritto di collaborare al perseguimento delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione, nel rispetto delle proprie inclinazioni personali e della propria disponibilità di tempo;

- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, secondo il principio di libera eleggibilità. Gli associati minorenni vengono convocati in Assemblea insieme all'esercente la potestà genitoriale che esercita il diritto di voto in loro rappresentanza;

- diritto di prendere visione dei libri sociali presentando richiesta a uno dei componenti del Consiglio Direttivo o a chi si occupa della segreteria dell'associazione mediante posta elettronica certificata o raccomandata anche a mano. La persona interpellata deve garantire l'accesso alla documentazione entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza. I costi di eventuale riproduzione dei documenti restano a carico dell'istante che sottoscriverà l'impegno al trattamento dei dati personali ivi contenuti esclusivamente per l'esercizio di diritti e doveri associativi e per tutelare, sé stesso e la stessa associazione, in qualsiasi tipo di giudizio;

- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- dovere di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;

- dovere di mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede;

- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione attraverso il versamento del contributo annuale e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative. La quota associativa potrà essere quantificata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo e non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Art. 9

1. La qualifica di associato si perde per:

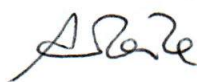
- a) recesso,
- b) radiazione,
- c) esclusione per morosità,
- d) morte o estinzione della persona giuridica o Ente.

2. Il recesso da parte dei soci ha effetto dal momento in cui viene comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo che provvede quindi ad annotarlo sul libro degli associati.

3. La radiazione sarà proposta dal Consiglio direttivo, con parere dettagliatamente motivato, nei confronti dell'associato che:

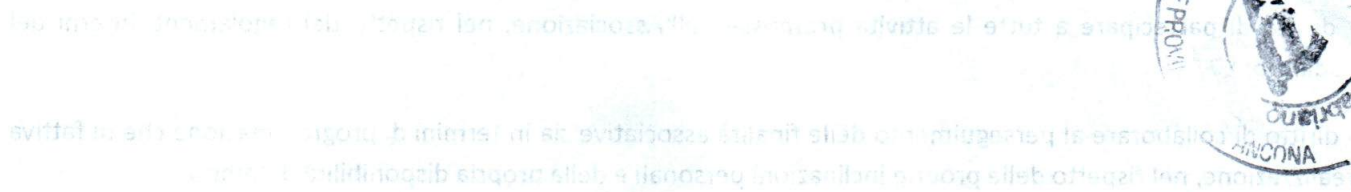
- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) arrechi o possa arrecare, in qualunque modo, gravi danni, anche morali, all'Associazione;

PRESIDENTE



SEGRETARIO





5/15
e deve essere comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata anche a mano.

4. La proposta di radiazione del Consiglio Direttivo deve quindi essere sottoposta all'esame dell'Assemblea ordinaria dei soci che sarà convocata entro due mesi e alla quale deve essere invitato anche l'associato interessato dal provvedimento affinché possa contestare gli addebiti.
5. La delibera adottata dall'Assemblea dei soci dovrà essere comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata anche a mano.
6. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per morosità degli associati a partire dai tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio, previo sollecito anche collettivo al versamento della quota associativa annuale e conseguente annotazione sul libro degli associati.
7. I soci receduti, radiati, esclusi o soggetti a scioglimento, non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

15

Art. 10

1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associato, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto e, in caso di reiterazione, l'espulsione per i seguenti motivi:
 - violazione delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi;
 - denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi associativi, dei suoi associati;
 - adozione di comportamenti idonei ad attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
 - produzione di gravi disordini durante le assemblee;
 - appropriazione indebita dei fondi associativi, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
 - adozione di comportamenti, commissivi od omissivi, idonei ad arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo o colpa grave, il danno dovrà essere risarcito.

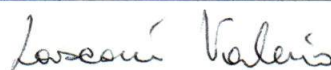
Art. 11

1. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi associativi;
 - c) cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
 - d) interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
 - e) elargizioni e donazioni;
 - f) erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
 - g) entrate da convenzioni;
 - h) erogazioni liberali dei soci e di terzi;
 - i) entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
 - j) rendite patrimoniali
 - k) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità degli Enti di Terzo Settore.

PRESIDENTE



SEGRETARIO





Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intervenire presso le autorità competenti per ottenere l'iscrizione dell'Associazione al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale, ai sensi della Legge n. 383 del 28.2.1998, e di richiedere l'iscrizione dell'Associazione al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale, ai sensi della Legge n. 383 del 28.2.1998, e di richiedere l'iscrizione dell'Associazione al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale, ai sensi della Legge n. 383 del 28.2.1998.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intervenire presso le autorità competenti per ottenere l'iscrizione dell'Associazione al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale, ai sensi della Legge n. 383 del 28.2.1998, e di richiedere l'iscrizione dell'Associazione al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale, ai sensi della Legge n. 383 del 28.2.1998, e di richiedere l'iscrizione dell'Associazione al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale, ai sensi della Legge n. 383 del 28.2.1998.

Art. 11

Il fondo comune, costituito a titolo gratuito, è a non revocabile. Gli aventi diritto di voto sono i soci della Associazione, che hanno diritto di voto in proporzione al numero di quote sottoscritte.

1. L'Associazione ha le seguenti finalità:
 - a) attività associative;
 - b) attività di promozione sociale;
 - c) attività di promozione culturale;
 - d) attività di promozione sportiva;
 - e) attività di promozione ambientale;
 - f) attività di promozione sanitaria;
 - g) attività di promozione educativa;
 - h) attività di promozione religiosa;
 - i) attività di promozione politica;
 - j) attività di promozione economica;
 - k) attività di promozione sociale;
 - l) attività di promozione internazionale;
 - m) attività di promozione globale.

Art. 12

1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio, strutturato secondo il principio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di attività, da presentare all'Assemblea degli associati.
2. In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.
3. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, termine estensibile a centoottanta giorni per esigenze anche di carattere organizzativo purché sia osservato il termine di deposito del bilancio nel registro unico nazionale del terzo settore.
4. Il bilancio verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione o sarà loro trasmesso mediante mail unitamente alla convocazione dell'Assemblea.
5. L'intero Consiglio Direttivo decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 21.

Art. 13

1. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento delle attività istituzionali statutariamente previste. Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, sarà pertanto reinvestito per il raggiungimento delle finalità istituzionali anche attraverso l'istituzione di fondi riserva destinati sempre alle finalità promosse dall'associazione o alla presentazione della richiesta di personalità giuridica.

Art. 14

1. Sono organi e cariche dell'Associazione:
 - l'Assemblea degli associati;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo.

Art. 15

1. L'Assemblea generale degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci in regola con il versamento del contributo associativo ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

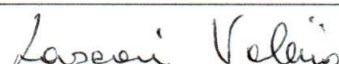
Art. 16

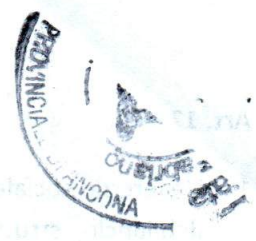
1. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio estensibile a centoottanta per esigenze anche di carattere organizzativo. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati o dall'organo di controllo laddove nominato. In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

PRESIDENTE



SEGRETARIO





1. Il Presidente dell'Associazione ha il compito di:
- 1.1. di convocare l'Assemblea Generale e di presiedere la stessa;
 - 1.2. di rappresentare l'Associazione nei rapporti con i terzi;
 - 1.3. di vigilare sull'andamento dell'Associazione e di adottare le misure necessarie per il raggiungimento degli scopi;
 - 1.4. di approvare il bilancio dell'Associazione;
 - 1.5. di approvare il regolamento dell'Associazione;
 - 1.6. di approvare il regolamento di amministrazione dell'Associazione;
 - 1.7. di approvare il regolamento di disciplina dell'Associazione;
 - 1.8. di approvare il regolamento di disciplina dell'Associazione;
 - 1.9. di approvare il regolamento di disciplina dell'Associazione;
 - 1.10. di approvare il regolamento di disciplina dell'Associazione;

Art. 12

1. Il Presidente dell'Associazione ha il compito di:
- 1.1. di convocare l'Assemblea Generale e di presiedere la stessa;
 - 1.2. di rappresentare l'Associazione nei rapporti con i terzi;
 - 1.3. di vigilare sull'andamento dell'Associazione e di adottare le misure necessarie per il raggiungimento degli scopi;
 - 1.4. di approvare il bilancio dell'Associazione;
 - 1.5. di approvare il regolamento dell'Associazione;
 - 1.6. di approvare il regolamento di amministrazione dell'Associazione;
 - 1.7. di approvare il regolamento di disciplina dell'Associazione;
 - 1.8. di approvare il regolamento di disciplina dell'Associazione;
 - 1.9. di approvare il regolamento di disciplina dell'Associazione;
 - 1.10. di approvare il regolamento di disciplina dell'Associazione;

Art. 13

1. Sono organi di amministrazione dell'Associazione:
- l'Assemblea Generale;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo.

Art. 14

1. L'Assemblea Generale degli azionisti è l'organo di amministrazione e di controllo dell'Associazione.

Art. 15

1. L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente dell'Associazione, che ha il compito di:
- 1.1. di convocare l'Assemblea Generale e di presiedere la stessa;
 - 1.2. di rappresentare l'Associazione nei rapporti con i terzi;
 - 1.3. di vigilare sull'andamento dell'Associazione e di adottare le misure necessarie per il raggiungimento degli scopi;
 - 1.4. di approvare il bilancio dell'Associazione;
 - 1.5. di approvare il regolamento dell'Associazione;
 - 1.6. di approvare il regolamento di amministrazione dell'Associazione;
 - 1.7. di approvare il regolamento di disciplina dell'Associazione;
 - 1.8. di approvare il regolamento di disciplina dell'Associazione;
 - 1.9. di approvare il regolamento di disciplina dell'Associazione;
 - 1.10. di approvare il regolamento di disciplina dell'Associazione;

2. Le convocazioni devono essere effettuate almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione dell'avviso nella sede legale e nelle eventuali sedi operative, e mediante altra modalità quale l'invio di lettera semplice, e-mail, messaggeria telefonica e/o fax. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.
3. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.
4. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.
5. Il diritto di voto è riconosciuto ai soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso dalla data di loro ammissione. I minorenni sono rappresentati in assemblea, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione: ai minorenni può essere in ogni caso chiesto un voto consultivo.
6. Il voto è espresso in forma palese, salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.
7. Vigè il principio di una testa, un voto.
8. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17

1. L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
- approva il bilancio di esercizio relativamente ad ogni esercizio ed eventualmente il bilancio preventivo ed il bilancio sociale;
 - elegge i componenti del Consiglio Direttivo ed eventualmente l'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, revoca il relativo mandato ed eventualmente esercita azioni di responsabilità nei confronti dei rispettivi componenti;
 - approva gli eventuali regolamenti interni, ivi incluso il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea che può garantire la partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificarne l'identità dell'associato. Nelle more di adozione di tale Regolamento gli aspetti procedurali possono essere definiti dal Consiglio Direttivo nel verbale di convocazione dell'assemblea;
 - delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione;
 - si esprime sulle rielezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
 - delibera l'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune;
 - delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo, dai soci o dall'organo di controllo qualora nominato.

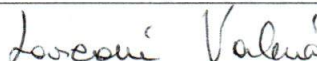
Art. 18

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.
2. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi

PRESIDENTE



SEGRETARIO





Le sezioni provinciali dell'Associazione, che hanno come sede legale e uffici amministrativi e contabili, sono costituite in forma di associazioni di diritto privato, con personalità giuridica propria, e sono sottoposte al controllo dell'Amministrazione Provinciale. Le sezioni provinciali sono costituite in forma di associazioni di diritto privato, con personalità giuridica propria, e sono sottoposte al controllo dell'Amministrazione Provinciale.

3. L'Associazione opera in Italia e all'estero, in forma di associazione di diritto privato, con personalità giuridica propria, e sono sottoposte al controllo dell'Amministrazione Provinciale.

4. L'Associazione opera in Italia e all'estero, in forma di associazione di diritto privato, con personalità giuridica propria, e sono sottoposte al controllo dell'Amministrazione Provinciale.

5. Il voto è riservato ai soci maggiori. In ogni caso il voto è riservato ai soci maggiori. In ogni caso il voto è riservato ai soci maggiori. In ogni caso il voto è riservato ai soci maggiori.

6. Il voto è riservato ai soci maggiori. In ogni caso il voto è riservato ai soci maggiori. In ogni caso il voto è riservato ai soci maggiori. In ogni caso il voto è riservato ai soci maggiori.

7. Il voto è riservato ai soci maggiori. In ogni caso il voto è riservato ai soci maggiori. In ogni caso il voto è riservato ai soci maggiori. In ogni caso il voto è riservato ai soci maggiori.

8. Ogni socio ha diritto di voto. In ogni caso il voto è riservato ai soci maggiori. In ogni caso il voto è riservato ai soci maggiori. In ogni caso il voto è riservato ai soci maggiori.

9. La deliberazione dell'Associazione è valida, se approvata da una maggioranza di due terzi dei soci. In ogni caso il voto è riservato ai soci maggiori. In ogni caso il voto è riservato ai soci maggiori.

Art. 11

1. L'Associazione determina le linee generali dell'attività dell'Associazione. In ogni caso il voto è riservato ai soci maggiori. In ogni caso il voto è riservato ai soci maggiori.

2. L'Associazione determina le linee generali dell'attività dell'Associazione. In ogni caso il voto è riservato ai soci maggiori. In ogni caso il voto è riservato ai soci maggiori.

3. L'Associazione determina le linee generali dell'attività dell'Associazione. In ogni caso il voto è riservato ai soci maggiori. In ogni caso il voto è riservato ai soci maggiori.

4. L'Associazione determina le linee generali dell'attività dell'Associazione. In ogni caso il voto è riservato ai soci maggiori. In ogni caso il voto è riservato ai soci maggiori.

5. L'Associazione determina le linee generali dell'attività dell'Associazione. In ogni caso il voto è riservato ai soci maggiori. In ogni caso il voto è riservato ai soci maggiori.

6. L'Associazione determina le linee generali dell'attività dell'Associazione. In ogni caso il voto è riservato ai soci maggiori. In ogni caso il voto è riservato ai soci maggiori.

Art. 12

1. L'Associazione determina le linee generali dell'attività dell'Associazione. In ogni caso il voto è riservato ai soci maggiori. In ogni caso il voto è riservato ai soci maggiori.

2. L'Associazione determina le linee generali dell'attività dell'Associazione. In ogni caso il voto è riservato ai soci maggiori. In ogni caso il voto è riservato ai soci maggiori.

diritto di voto intervenuti o rappresentati.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Art. 19

15

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.
2. La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
3. La deliberazione in merito a modifiche statutarie nonché quelle riguardanti le operazioni di fusione, scissione e trasformazione, devono essere adottate, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nella seconda eventuale convocazione, le delibere sono adottate con la partecipazione di almeno un terzo degli associati, intervenuti o rappresentati per delega, e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti, intervenuti anche in via telematica o rappresentati per delega.

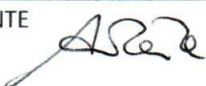
Art. 20

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a nove, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento statale e dagli organismi sportivi. In particolare, è fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
2. L'organo rimane in carica quattro anni e scade in coincidenza con l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio di durata della sua carica. L'incarico può essere rinnovato.
3. L'Assemblea di approvazione del bilancio indetta l'anno precedente a quello di scadenza del mandato delibera in merito ad eventuali variazioni del numero dei componenti l'organo.

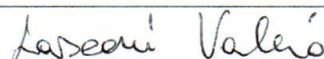
Art. 21

1. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.
2. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, l'Assemblea dei soci alla prima occasione utile eleggerà i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei componenti o se il numero dei componenti risulta inferiore a tre, il Consiglio Direttivo decade e quelli rimasti in carica devono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio. I consiglieri, nelle more dell'Assemblea, dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

PRESIDENTE



SEGRETARIO





Il presente regolamento è approvato dal Consiglio d'Amministrazione dell'Associazione e dalla Commissione Tecnica.

Art. 12

1. L'Associazione ha sede in Roma, presso la sede della Commissione Tecnica, e ha per oggetto lo sviluppo e la promozione delle attività sportive e culturali.
2. La sede dell'Associazione è in Roma, presso la sede della Commissione Tecnica, e ha per oggetto lo sviluppo e la promozione delle attività sportive e culturali.
3. La sede dell'Associazione è in Roma, presso la sede della Commissione Tecnica, e ha per oggetto lo sviluppo e la promozione delle attività sportive e culturali.
4. La sede dell'Associazione è in Roma, presso la sede della Commissione Tecnica, e ha per oggetto lo sviluppo e la promozione delle attività sportive e culturali.

Art. 13

1. Il Consiglio d'Amministrazione è formato da sei membri, tre eletti dall'Associazione e tre nominati dal Ministero delle Pubblica Istruzione.
2. L'organo di amministrazione è formato da sei membri, tre eletti dall'Associazione e tre nominati dal Ministero delle Pubblica Istruzione.
3. L'Associazione ha sede in Roma, presso la sede della Commissione Tecnica, e ha per oggetto lo sviluppo e la promozione delle attività sportive e culturali.
4. L'Associazione ha sede in Roma, presso la sede della Commissione Tecnica, e ha per oggetto lo sviluppo e la promozione delle attività sportive e culturali.

Art. 14

1. Nel caso di dimissioni o altre cause, il Consiglio d'Amministrazione ha il diritto di nominare un sostituto per il periodo di vacante.
2. Nel caso di dimissioni o altre cause, il Consiglio d'Amministrazione ha il diritto di nominare un sostituto per il periodo di vacante.
3. Nel caso di dimissioni o altre cause, il Consiglio d'Amministrazione ha il diritto di nominare un sostituto per il periodo di vacante.
4. Nel caso di dimissioni o altre cause, il Consiglio d'Amministrazione ha il diritto di nominare un sostituto per il periodo di vacante.

Art. 22

1. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.
2. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
 - b) predisporre il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio preventivo ed il bilancio sociale;
 - c) deliberare sulle domande di nuove adesioni o delegare tale funzione a uno o più dei propri membri;
 - d) deliberare in merito all'esclusione per morosità e proporre i provvedimenti di radiazione degli associati;
 - e) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - f) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione assembleare, incluso quello per la definizione dei criteri per i rimborsi spese ai volontari;
 - g) individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli eventuali orientamenti espressi dell'Assemblea degli associati;
 - h) delegare il Presidente a stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
 - i) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola eventualmente la vita dell'Associazione;
 - j) deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento;
 - k) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

15

Art. 23

1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta diretta a ciascun componente da spedirsi, anche per e-mail, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Art. 24

1. Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
2. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti a disposizione dei soci che richiedano di consultarli.

Art. 25

1. Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria anche di non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti retribuiti nel rispetto dei vincoli delle associazioni di promozione

PRESIDENTE



SEGRETARIO





Il Presidente elegge in suo interno il Presidente e il Vicepresidente

Il Consiglio Direttivo è investito del più ampio potere per la gestione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è investito del più ampio potere per la gestione dell'Associazione.

- a) approvare l'assetto delle deliberazioni;
- b) approvare il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio preventivo ed il bilancio sociale;
- c) delegare e sub-delegare le funzioni di delegare tale funzione a uno o più organi;
- d) deliberare in merito all'istituzione o revoca di comitati o commissioni;
- e) deliberare circa le azioni di sviluppo e controllo degli associati;
- f) approvare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione assembleare, inclusa la costituzione del comitato per i rapporti con i soci;
- g) individuare le attività di base da svolgere in relazione agli eventi di carattere associativo;
- h) delegare il Presidente a vigilare sull'attività ed i rapporti con i comitati ed i comitati;
- i) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui è prevista l'attività;
- j) deliberare su tutti gli atti e le operazioni della amministrazione dell'Associazione;
- k) deliberare sull'istituzione degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa e la modalità del suo versamento;
- l) affidare con apposita delibera, delega, incarichi speciali ai comitati.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e ha sede nel luogo del registro più vicino di sede.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente, e-mail, non meno di otto giorni prima della riunione, e in suo luogo di residenza, e-mail, non meno di otto giorni prima della riunione, e-mail, non meno di otto giorni prima della riunione, e-mail, non meno di otto giorni prima della riunione.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il voto è a scrutinio segreto, con la presenza di tutti i suoi componenti.

I verbali di ogni seduta del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ne svolge le funzioni di segretario, sono approvati dallo stesso e da chi ha presenziato. I verbali, se non approvati, sono depositati nel registro di consultazione.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti specifici, di commissioni di lavoro o di gruppi di lavoro, nonché dell'attività volontaria anche di non associati, per l'attuazione delle iniziative di sviluppo e controllo degli associati, ovvero l'attuazione delle iniziative di sviluppo e controllo degli associati.

sociale e del rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o proventi.

Art. 26

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva. 15
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
3. In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti dell'organo.

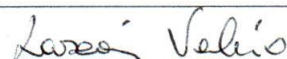
Art. 27

1. L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate. L'organo rimane in carica quattro anni e scade in coincidenza con l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio di durata della sua carica. L'incarico può essere rinnovato.
2. L'Assemblea può eleggere l'organo come monocratico, nel qual caso nomina anche un sostituto, o come collegiale, nel qual caso nomina tre membri effettivi e due supplenti.
3. L'organo di controllo:
 - partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo al fine di vigilare - anche in via preventiva e contestuale - sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello statuto;
 - verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;
 - verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio;
 - verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
 - verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;
 - previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell'ente con particolare attenzione alla adeguatezza ed alla salvaguardia del patrimonio;
 - verifica le procedure per il reperimento e per l'erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell'ente;
 - individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di miglioramento;
 - vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento, partendo dalla soggettività ai fini fiscali dell'ente per arrivare alla verifica delle modalità commerciali o non commerciali con cui vengono svolte le attività di interesse generale;
 - collabora alla definizione degli strumenti utili alla descrizione e/o misurazione dell'impatto sociale dell'attività associativa;
 - assolve eventualmente alle funzioni di revisore dei conti nei casi in cui per Legge sia necessario beneficiare di tale controllo e a condizione che siano soddisfatti i requisiti professionali richiesti.

PRESIDENTE



SEGRETARIO



4. Delle delibere deve essere tenuto apposito verbale da registrare nel relativo libro verbali.
5. Le adunanze dell'organo collegiale vengono convocate dal Presidente o su richiesta di due suoi componenti.
6. Qualora un componente dell'organo si dimetta o gli sia revocato il mandato dall'Assemblea, si procede alla sostituzione con il primo supplente. Se due su tre componenti si dimettono o vengono revocati, si procede a nuova nomina.

Art. 28

15

1. Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Libro soci e Verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci annuali assicurata attraverso l'accesso ai libri sociali ai sensi dell'articolo 8 dello statuto.

Art. 29

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
2. L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.
3. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri Enti del Terzo Settore per fini sportivi in quanto fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI JESI

09 NOV 2023 da 1129

[Signature]
per il Direttore Territoriale



[Signature]
CRESCENZO RAPALE*
* Firma su delega del Direttore Provinciale
(Dimitri Mengoni)

ROBERTA
ANTONINI
15.11.2023
14:20:46
GMT+01:00

PRESIDE



[Signature]

SEGRETARIO

Laseari Valerio

1. The first part of the report is a general introduction to the subject.

2. The second part is a detailed description of the methods used in the study.

3. The third part is a discussion of the results of the study, and a comparison of these results with those of other studies.

4. The fourth part is a conclusion.

5. The fifth part is a list of references.

6. The sixth part is a list of figures and tables.

7. The seventh part is a list of appendices.

8. The eighth part is a list of footnotes.

9. The ninth part is a list of acknowledgments.

10. The tenth part is a list of distribution statements.

11. The eleventh part is a list of distribution statements.

12. The twelfth part is a list of distribution statements.